

**REGOLAMENTO ELETTIVO
DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA
SEZIONALE A.I.A.**

INDICE

ART. 1 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....>	3
ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO.....>	3
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....>	4
ART. 4 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE SEZIONALI ELETTIVE.....>	5
ART. 5 – LAVORI ASSEMBLEARI.....>	5
ART. 6 – RECLAMI INERENTI IL DIRITTO DI VOTO E LE CANDIDATURE.....>	7
ART. 7 – OPERAZIONI DI VOTO>	7
ART. 8 – MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO>	8
ART. 9 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....>	8
ART. 10 – DECORRENZA DEGLI INCARICHI ELETTIVI.....>	8
NORME TRANSITORIE E FINALI.....>	9

Art. 1 – Indizione e convocazione

1. Le assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente nazionale dell'AIA in via ordinaria ogni quadriennio olimpico e devono celebrarsi in tutte le Sezioni durante i mesi di maggio o giugno dell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi.

2. L'assemblea sezionale elettiva può essere indetta in via straordinaria ed anticipata dal Presidente nazionale dell'AIA in ipotesi di dimissioni, impedimento o decadenza definitiva del Presidente Sezionale in carica, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3. I Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, avuta notizia dell'indizione delle Assemblee sezionali elettive, fissano le singole date di svolgimento nel periodo prefissato, dandone comunicazione scritta ai Presidenti Sezionali o loro facenti funzioni e al Presidente nazionale dell'AIA con un preavviso di quarantacinque giorni.

In caso di mancata fissazione della data di svolgimento, essa viene stabilita dal Presidente dell'AIA, sentito il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza.

La comunicazione di fissazione della data dell'Assemblea elettiva va immediatamente affissa all'albo sezionale.

4. I Presidenti di Sezione in carica o, in loro assenza, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario nominato dal Comitato Nazionale provvedono a convocare l'Assemblea Sezionale elettiva nella data prefissata, dandone comunicazione scritta con l'ordine del giorno a tutti gli associati con un preavviso di almeno otto giorni in una delle forme stabilite dal Regolamento dell'AIA.

Nel caso di coincidenza tra l'Assemblea ordinaria annuale e quella elettiva, i Presidenti di Sezione redigono un unico ordine del giorno e provvedono ad una sola convocazione segnalando che i primi argomenti da trattare sono quelli dell'Assemblea ordinaria.

Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo della celebrazione ed il giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere un intervallo di almeno un'ora).

I Presidenti di Sezione sono tenuti ad esporre subito copia della lettera di convocazione nella bacheca sezionale.

Provvedono altresì a dotare la Sezione di almeno un'urna per la raccolta delle schede votate il cui contenuto non risulti visibile e a predisporre uno spazio riservato al fine di consentire l'espressione segreta del voto.

5. Il Presidente del Comitato Regionale e Provinciale o suo delegato, anche non componente del Comitato stesso, partecipa ad ogni Assemblea sezionale elettiva, consegnando tre copie del verbale e le scheda da votare predisposte dalla Segreteria AIA.

Il Presidente dell'AIA può partecipare direttamente o tramite un componente del Comitato Nazionale delegato, non appartenente alla Sezione, alle singole Assemblee sezionali elettive.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all'AIA alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata entro il giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea sezionale elettiva esclusivamente con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta.

L'associato che sani invece la morosità nel giorno dell'Assemblea non ha diritto al voto, ma può parteciparvi senza intervenire e tale diritto è esteso a tutti gli altri associati che non possiedano uno degli altri requisiti sopra esposti per l'elettorato attivo.

3. Entro il giorno antecedente a quello della celebrazione della rispettiva Assemblea, la Procura Arbitrale è tenuta ad inoltrare al Collegio dei Revisori Sezionali in carica elenco degli associati della Sezione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali, avvalendosi della collaborazione del Segretario, del Cassiere e del Presidente di Sezione e verificati con essi tutti i requisiti suddetti per l'elettorato attivo, redige l'elenco degli aventi diritto al voto e ne cura l'affissione nei locali sezionali entro la sera antecedente a quella della celebrazione dell'Assemblea sezionale elettiva.

5. Non possono far parte del Collegio dei Revisori Sezionali i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell'Assemblea sezionale elettiva e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

In tale ipotesi, la surrogazione dei componenti candidati avviene con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del Regolamento dell'AIA ed è limitata al compimento delle operazioni elettorali.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare al Presidente o ad un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:

a) il proprio nominativo;

b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;

c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati per l'eventuale elezione a Delegato Sezionale;

d) la presentazione della candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

2. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale, e provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale.

Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea.

Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di candidatura.

In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

3. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato Sezionale.

In caso di presentazione di candidature valide per entrambe le cariche da parte dello stesso associato, si considera efficace soltanto quella presentata prima al Collegio dei Revisori Sezionali.

4. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Delegato Sezionale devono presentare al Presidente o ad un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:

a) il proprio nominativo;

b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;

c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati per l'eventuale elezione a Presidente Sezionale.

5. Il Presidente o componente del Collegio dei Revisori Sezionali, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

Il Collegio dei Revisori Sezionali verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale, provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale.

Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea.

Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di candidatura.

In ogni caso il Collegio dei Revisori Sezionali è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

6. Nelle Sezioni in cui alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni:

a) siano iscritti più di centocinquanta e fino a trecento associati, viene eletto un Delegato Sezionale;

b) siano iscritti più di trecento e fino a quattrocentocinquanta associati, vengono eletti due Delegati Sezionali;

c) siano iscritti più di quattrocentocinquanta e fino a seicento associati, vengono eletti tre Delegati Sezionali;

d) siano iscritti più di seicento e fino a settecentocinquanta associati, vengono eletti quattro Delegati Sezionali;

e) siano iscritti più di settecentocinquanta associati, vengono eletti cinque Delegati Sezionali.

Art. 4 – Validità delle Assemblee Sezionali Elettive

1. L'Assemblea sezionale elettiva è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

2. L'Assemblea deve tenersi preferibilmente presso la sede sezionale.

3. Il Collegio dei Revisori Sezionali provvede all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti in sala

Art. 5 – Lavori assembleari

1. Il Presidente Sezionale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all'appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto il giorno precedente dal Collegio dei Revisori Sezionali ed affisso nei locali sezionali.

Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione.

Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ovvero qualora, all'appello nominale svoltosi all'ora della seconda convocazione, risulti presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto, il Presidente Sezionale dichiara validamente aperta l'Assemblea sezionale elettiva, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Vice Presidente, dal segretario e da due o più scrutatori.

A quel punto il Presidente Sezionale lascia il tavolo della presidenza, dopo aver sottoscritto i tre originali del verbale, la cui stesura viene da quel momento curata dal segretario dell'Assemblea sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali o, in sua assenza, un componente dello stesso consegna al Presidente dell'Assemblea:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all'appello;
- b) le schede di candidature già presentate per la carica di Presidente di Sezione, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- c) le schede di candidature già presentate alla carica di Delegato Sezionale.

3. Il Presidente dell'Assemblea, avvalendosi della assistenza dell'ufficio di presidenza, verifica la regolarità delle candidature a Presidente Sezionale e delle candidature a Delegato Sezionale, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori Sezionali, e ne dichiara pubblicamente la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo.

Dichiara inoltre l'esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide, specificandone le ragioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente Sezionale o l'invalidità di tutte quelle presentate, invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente una o più candidature, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, con indicazione dei nominativi.

5. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Delegato Sezionale o che quelle offerte siano inferiori al numero dei delegati da eleggere, invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente candidature in numero almeno pari ai delegati da eleggere, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, con indicazione dei nominativi.

6. Il Presidente dell'Assemblea verifica il numero delle schede pervenute, la loro integrità ed idoneità, ed individua quelle da autenticare – pari al numero degli aventi diritto al voto presenti, che viene costantemente aggiornato dal Collegio dei Revisori Sezionale, che controlla gli accessi alla sala – mediante la sottoscrizione sul retro da parte di due scrutatori.

7. Ciascun avente diritto al voto riceve dal Presidente dell'Assemblea un'unica scheda elettorale, ove oltre allo spazio per l'elezione del Presidente sezionale viene inserito un autonomo spazio per esprimere un'unica preferenza nominativa per un candidato ammesso alla carica di Delegato Sezionale.

8. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi ciascuno dei candidati alla carica di Presidente di Sezione ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati, secondo l'ordine di presentazione delle candidature. Invita quindi gli eventuali candidati a Delegato sezionale ad esporre le proprie ragioni.

Apri la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi sezionali oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto al voto che si sia preventivamente iscritto per intervenire.

9. Chiusa la discussione, accertata la presenza di almeno un'urna e di uno spazio riservato destinato all'esercizio del voto, il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio e fissa l'orario di apertura del seggio che non potrà essere inferiore ad un'ora per le Sezioni con meno di centocinquanta aventi diritto al voto e non inferiore a due ore per le Sezioni con più di centocinquanta aventi diritto al voto.

Eventuali associati che sopraggiungono al seggio durante l'orario di apertura sono ammessi al voto.

10. All'orario prefissato, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone dove vengono effettuate le operazioni di voto.

Il Presidente dell'Assemblea provvede pubblicamente alla chiusura delle urne ed allo spoglio delle schede e dei voti.

11. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14, risultano eletti alla carica di Presidenti Sezionali e di Delegati Sezionali i candidati ammessi dal Presidente dell'Assemblea che abbiano riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati, fermo restando il limite numerico dei Delegati sezionali sopra riportato.

Il Presidente provvede poi alla proclamazione del Presidente di Sezione eletto e degli eventuali Delegati Sezionali eletti, raccogliendone la sottoscrizione per accettazione sul verbale.

Procede, quindi, all'eventuale proclamazione dei componenti di diritto del CDS.

12. Per tutte le cariche elettive in caso di parità di voti tra i candidati prevale quello fra di loro che possiede maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.

13. Dal verbale di scrutinio devono risultare tutti i voti validamente espressi alla carica di Presidente di Sezione, dovendosi procedere per i candidati non eletti alla verifica dei voti ai fini della eventuale proclamazione a componenti di diritto del CDS, per il quadriennio olimpico di riferimento, di coloro che abbiano raggiunto la soglia del venticinque per cento dei voti dei presenti accreditati.

Il verbale, redatto in triplice copia e nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte, viene sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e consegnato, quanto ad un esemplare, al Presidente del Comitato regionale e provinciale o al suo delegato insieme a tutte le buste delle schede votate e non.

Gli altri due esemplari del verbale vengono consegnati al Presidente di Sezione eletto, che ne trattiene una nei locali sezionali ed invia l'altra, entro il giorno successivo, a mezzo posta celere alla Commissione Elettorale presso la Segreteria dell'AIA.

14. Per l'elezione del Presidente di Sezione ove sia candidato un associato che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati, risulta eletto:

a) il candidato Presidente che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti dei presenti accreditati;

b) il candidato che non ha ricoperto la carica di Presidente per tre o più mandati che abbia riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati, come previsto nel comma 11 del presente articolo. Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel capoverso precedente, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.

La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui agli articoli 20 e 22 del Regolamento AIA.

Il Presidente che abbia ricoperto tale carica per tre o più mandati, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.

Art. 6 – Reclami inerenti il diritto di voto e le candidature

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità o invalidità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Assemblea, che ne cura l'immediata verbalizzazione.

L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione nel verbale dell'assemblea stessa.

Nel caso di accoglimento deve porsi immediatamente rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.

2. L'associato che ha proposto il reclamo senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia accolto e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea elettiva, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre alla Commissione di disciplina d'appello, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di disciplina dell'AIA.

Art. 7 – Operazioni di voto

1. Il Presidente di Sezione in carica o, in sua assenza, il Vice Presidente sezionale o il Commissario straordinario è tenuto a predisporre nei locali destinati alle Assemblee elettive almeno un'urna e uno spazio riservato al fine di consentire l'espressione segreta del voto.

2. Durante le operazioni di voto dovranno sempre presenziare almeno due componenti dell'Ufficio di presidenza.

3. L'avente diritto al voto viene identificato tramite la tessera personale o altro valido documento di identificazione – o con la conoscenza personale – e la sua presenza viene annotata sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della scheda vidimata e della matita copiativa per l'espressione del voto.

4. Espletata la votazione, l'avente diritto al voto deve riporre personalmente la scheda votata nell'urna e ritirare dal bancone il suo documento di riconoscimento, riconsegnando la matita copiativa.

5. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dai locali gli associati che disturbino dette operazioni.
6. E' vietato l'accesso nello spazio riservato al voto degli aventi diritto muniti di apparecchi fotografici, di telefoni cellulari e di ogni altro congegno in grado di riprodurre la scheda votata.

Art. 8 – Modalità di espressione del voto

1. L'avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale elettiva esprime il suo voto scrivendo sulla scheda nell'apposito spazio il nominativo del candidato alla Presidenza sezionale, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati, ed eventualmente scrivendo, nell'apposito spazio, il nominativo di un solo Delegato sezionale, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati.
2. L'avente diritto al voto nelle Assemblee elettive sezionali può anche limitarsi a votare il solo Presidente Sezionale o il solo Delegato Sezionale.
3. La scheda di voto si considera bianca se nessun nominativo risulta espresso sulla stessa.
4. La scheda di voto si considera nulla se:
 - a) se è indicato un nominativo estraneo a quello dei candidati ammessi, restando valido il voto correttamente espresso nel caso sulla scheda debba essere votato sia il candidato alla presidenza sezionale sia il delegato sezionale;
 - b) se sono indicati più nominativi di candidati ammessi per la medesima carica elettiva;
 - c) se è indicato il solo cognome e non anche il prenome di un candidato in presenza di omonimia per la medesima carica;
 - d) se sono indicati nominativi impressi con mezzi diversi dalla matita copiativa messa a disposizione;
 - e) se sono impressi segni anomali in qualsiasi spazio che possano rendere identificabile l'avente diritto al voto.
5. All'ora fissata per la chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli associati già presenti davanti al bancone dove si eseguono le operazioni di voto.
6. Nel caso l'avente diritto al voto dichiari di aver errato nell'espressione del voto prima di depositare la scheda nell'urna, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a far vidimare una nuova scheda consegnandola all'associato per ripetere l'operazione di voto.
La scheda dichiarata errata viene ritirata, non è posta nell'urna ed accantonata in apposita busta, dandone atto nel verbale di seggio.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio

1. Decorso il tempo stabilito ed ultimata la votazione, il Presidente dell'Assemblea provvede a sigillare l'urna o le urne, a contare i votanti risultanti dai tabulati e ad accantonare in apposite buste le schede non vidimate e quelle vidimate e non utilizzate.
2. Attribuiti i compiti agli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea apre l'urna o le urne e legge a voce alta ogni singola scheda votata, attribuendo i voti validi.
3. Le schede ritenute bianche e nulle vengono accantonate separatamente dalle altre.
4. Hanno diritto di assistere alle operazioni di scrutinio i candidati e gli aventi diritto al voto, ponendosi nei locali in modo da non interferire con le operazioni, né di disturbare il loro normale corso.
5. I candidati possono contestare l'attribuzione di voti e le schede dichiarate bianche e nulle con succinta motivazione scritta da trascriversi nel verbale a cura di uno scrutatore e sottoscritte dal reclamante.
In tal caso la scheda contestata viene accantonata ed al termine dello scrutinio l'ufficio di presidenza delibera in via definitiva ed insindacabile con le modalità previste dal precedente art. 6.
6. Ultimato lo scrutinio e decisi gli eventuali reclami, il Presidente dell'Assemblea verifica la corrispondenza tra il numero delle schede spogliate e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze, e richiude in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche, quelle nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

Art. 10 – Decorrenza degli incarichi elettivi

1. Il Presidente Sezionale ed i Delegati sezionali assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare e della contestuale sottoscrizione per accettazione.

2. I candidati eletti che, all'atto della proclamazione, rivestano altre cariche elettive o di nomina per le quali vige il divieto di cumulo di cui all'art. 38, comma **3** del Regolamento dell'AIA si considerano automaticamente decaduti dal precedente incarico.

Norme Transitorie e Finali

1. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ad opera del Consiglio Federale.
2. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.